



WILO ITALIA S.R.L.

PROCEDURA OPERATIVA

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

C.D. “WHISTLEBLOWING”

REGISTRO DELLE REVISIONI	
Ultima modifica	Motivo dell'aggiornamento
✓ 30 agosto 2023	➤ Prima emissione
✓ 20 giugno 2025	➤ Seconda emissione

Sommario

1.	Scopo e ambito di applicazione	3
2.	Persone che possono effettuare le segnalazioni	3
3.	Oggetto e contenuto delle segnalazioni	3
4.	Misure di protezione	4
5.	Garanzia di riservatezza	5
6.	Destinatari delle segnalazioni.....	5
7.	Canali di segnalazione interna.....	6
8.	Gestione della segnalazione.....	7
9.	Canali di segnalazione esterna	8
10.	Divulgazione pubblica.....	9

1. Scopo e ambito di applicazione

Con la presente procedura la WILO Italia S.r.l. (di seguito solo “WILO”) intende disciplinare la gestione e l'utilizzo dei canali di segnalazione interna predisposti in attuazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. A tal fine, la procedura è da ritenersi parte integrante del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La procedura richiama, inoltre, i canali di segnalazione esterna introdotti dal D.lgs. 24/2023, con lo scopo di renderli noti a tutta la popolazione aziendale e di chiarirne il ruolo e i criteri di utilizzo.

Le seguenti previsioni devono quindi essere osservate da tutti i destinatari del Modello organizzativo, nonché da chiunque si trovi a utilizzare i canali di segnalazioni di seguito disciplinati, ovvero a dover gestire e dar seguito a comunicazioni effettuate attraverso di essa.

Tali previsioni, laddove non incompatibili, devono essere osservate anche nei casi di *segnalazioni anonime*.

2. Persone che possono effettuare le segnalazioni

Possono segnalare informazioni rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 3 (vd. *infra*) le persone appartenenti al contesto lavorativo di WILO e che rientrino nelle seguenti categorie:

- ✓ lavoratori subordinati;
- ✓ lavoratori autonomi;
- ✓ collaboratori a vario titolo;
- ✓ liberi professionisti e consulenti;
- ✓ volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ✓ titolari di quote della WILO.

La possibilità di segnalare e di avvalersi delle misure di protezione richiamate dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è prevista anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con il segnalante non è ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con il segnalante.

3. Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Società (sui quali vd. diff. *infra*, paragrafo 7) è possibile comunicare, con garanzia di riservatezza, informazioni riguardanti:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, c.d. “reati presupposto” (artt. 24 e ss.);
- ✓ violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da WILO ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche se non aventi immediata rilevanza penale;
- ✓ violazioni del Codice Etico e delle Procedure Operative adottati da WILO, anche se non aventi immediata rilevanza penale;

- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

In particolare, è possibile segnalare informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che siano state apprese durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, ovvero durante le eventuali fasi precontrattuali.

Il contenuto della segnalazione deve essere chiaro, preciso e circostanziato. In ogni caso, le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche in caso di infondatezza della segnalazione, se al momento della segnalazione la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della procedura (vd. sopra).

4. Misure di protezione

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede specifiche misure di protezione a favore delle persone segnalanti (c.d. “*whistleblower*”), nonché a tutela dei seguenti ulteriori soggetti:

- ✓ i c.d. “facilitatori”, ossia le persone fisiche che abbiano assistito una persona segnalante nel processo di segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- ✓ le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La WILO riconosce e fa proprie le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, comminando sanzioni nei confronti di chiunque le violi ponendo in essere atti discriminatori o ritorsivi nei confronti dei segnalanti. In particolare, si ricorda che il D.lgs. cit. prevede il divieto assoluto di ritorsioni, quali a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5. Garanzia di riservatezza

È sempre garantita la riservatezza sull'identità del segnalante. In nessun caso, pertanto, l'identità del segnalante sarà divulgata o rivelata a terzi senza il suo preventivo, espresso e formale consenso¹.

Durante le attività di indagine sulla segnalazione è inoltre garantita la riservatezza sull'identità della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona coinvolta, nonché sul contenuto e sul fatto della segnalazione, può essere derogata – in tutto o in parte – in caso di accertata fondatezza della segnalazione (in termini di ragionevolezza), anche al fine di consentire l'attivazione degli opportuni e ulteriori accertamenti nell'ambito degli eventuali procedimenti disciplinari, giuslavoristici, civili, penali o amministrativi.

6. Destinatari delle segnalazioni

In WILO è stato individuato nell'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il soggetto deputato a ricevere, gestire e dare seguito, in maniera riservata, alle segnalazioni presentate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Le segnalazioni, pertanto, laddove correttamente trasmesse utilizzando i canali di segnalazione interna predisposti dalla Società, perverranno unicamente e direttamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, senza “filtri” o passaggi intermedi.

In ogni caso, la persona che intende effettuare la segnalazione ha sempre la facoltà di rivolgerla al proprio superiore gerarchico, anche in forma orale.

Quest'ultimo dovrà in tal caso riferire senza ritardo la segnalazione all'Organismo di Vigilanza, rimettendosi alle sue istruzioni e garantendo, in ogni caso, la riservatezza sull'identità del segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione.

¹ Nei casi in cui l'eventuale procedimento disciplinare a carico della persona coinvolta dalla segnalazione sia fondato interamente o in maniera prevalente sulla segnalazione, il mancato consenso del segnalante a rivelare la propria identità determinerà l'impossibilità a procedere nella contestazione.

7. Canali di segnalazione interna

La persona che intende comunicare informazioni sulle condotte illecite o le violazioni di cui al precedente paragrafo 3, può farlo ricorrendo ai seguenti canali di segnalazione interna:

- ✓ segnalazione scritta con modalità informatica, attraverso la piattaforma online accessibile dalla apposita sezione del sito web della Società (<https://whistleblowersoftware.com/secure/wiloitaliasrl>);
- ✓ segnalazione scritta su supporto cartaceo, attraverso la spedizione di una missiva cartacea con posta raccomandata all'indirizzo dello studio professionale del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ossia: via Borgogna 5, Milano, 20122, presso "Studio Legale Ventimiglia".

Nel caso in cui sia intenzione del segnalante avvalersi della facoltà di effettuare la segnalazione in forma orale (cfr. art. 4, co. 1, D.lgs. 24/2023), questi è chiamato a farlo richiedendo per iscritto, mediante l'utilizzo di uno dei canali sopra specificati, la fissazione di un incontro con modalità protette con l'Organismo di Vigilanza.

7.1. Utilizzo della piattaforma online "Whistleblower Software"

La piattaforma online reperibile sul sito web della Società è fornita attraverso il *software opensource* "Whistleblower Software". I messaggi trasmessi attraverso la piattaforma giungono all'attenzione del solo Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001, senza intermediazioni o filtri di alcun tipo. In aggiunta, la piattaforma garantisce un servizio di crittografia delle comunicazioni al fine di proteggere, in modo completo ed efficace, la riservatezza dei segnalanti.

Per utilizzare la piattaforma:

1. accedere alla sezione "segnalazioni whistleblowing" sul sito web della Società (<https://whistleblowersoftware.com/secure/wiloitaliasrl>);
2. in questa pagina, cliccare su "+ Crea segnalazione" per effettuare una nuova segnalazione;
3. compilare i moduli della segnalazione con le informazioni richieste;
4. memorizzare la password di accesso per monitorare lo stato della segnalazione;
5. cliccare sul tasto "Invia".

Per monitorare lo stato della segnalazione, accedere alla piattaforma inserendo la "password univoca" (rilasciata dal sistema al momento dell'invio della segnalazione) nella prima pagina di accesso (<https://whistleblowersoftware.com/secure/wiloitaliasrl>) cliccando su "Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente".

È possibile rinunciare a rivelare i propri dati identificativi.

In questo caso, la comunicazione anonima dell'illecito o della violazione verrà trattata alla stregua di una segnalazione ordinaria, fatte salve le misure di tutela e garanzia dalle ritorsioni comunque previste dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, per il caso in cui l'identità del *whistleblower* venga successivamente scoperta.

7.2. Utilizzo della posta raccomandata

Il segnalante che intenda avvalersi della posta raccomandata per inviare all'Organismo di Vigilanza la propria segnalazione su supporto cartaceo è chiamato a farlo aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o “facilitatori” che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;
2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere/sigillare entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura *“riservata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della Wilo Italia S.r.l.”*;
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con “ricevuta di avvenuta consegna”. Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro i quali l'Organismo di Vigilanza dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

N.B.: avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere aggiornamenti sull'andamento e lo stato della segnalazione. In assenza, potrebbe non essere possibile per l'Organismo di Vigilanza restituire tali riscontri.

8. Gestione della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a gestire le segnalazioni ricevute garantendo la riservatezza sull'identità della persona segnalante e della persona coinvolta dalla segnalazione, nonché sul contenuto e sul fatto stesso della segnalazione, secondo quanto sopra specificato (vd. paragrafo 5).

In particolare, in caso di ricezione di una comunicazione attraverso i suddetti canali di segnalazione interna, l'Organismo di Vigilanza dovrà porre in essere le seguenti attività:

1. verificare che la segnalazione rientri nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della procedura ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3;
2. in caso di esito positivo della verifica, rilasciare **entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione** un avviso di ricevimento e presa in carico alla persona segnalante, utilizzando lo stesso strumento con il quale la comunicazione è stata inoltrata;
3. mantenere le opportune interlocuzioni con la persona segnalante, anche al fine di domandare approfondimenti o integrazioni rispetto a quanto riferito;
4. dare diligente seguito alle segnalazioni così ricevute e verificate;
5. fornire riscontro alla segnalazione **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento**, utilizzando lo stesso strumento con il quale è stata effettuata la segnalazione;

6. in caso di fondatezza della segnalazione, prendere le opportune iniziative verso l'Organo amministrativo, avendo cura di preservare la riservatezza circa l'identità del segnalante;
7. in caso di apertura di un **procedimento disciplinare** a carico della persona coinvolta dalla segnalazione, nel caso in cui l'addebito si fondi in tutto o in maniera prevalente sulla segnalazione, domandare per iscritto al segnalante il consenso a rivelare la sua identità per consentire all'incolpato il pieno esercizio dei propri diritti di difesa, informando il segnalante che, in caso di mancato consenso, non sarà possibile procedere con la contestazione;
8. dare diligente archiviazione a tutta la documentazione e a tutte le comunicazioni prodotte e/o acquisite nel dare seguito alla segnalazione, provvedendo alla loro eliminazione decorsi **5 anni dalla data del riscontro**, salvo che non siano presenti esigenze di difesa in relazione a eventuali procedimenti che ne giustifichino l'ulteriore conservazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/679.

9. Canali di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le "segnalazioni esterne" sono pertanto quelle che l'interessato può rivolgere direttamente nei confronti di ANAC. In particolare, la segnalazione può essere presentata in forma scritta utilizzando l'apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Autorità.

Alla data in cui si redige la presente procedura, la piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

In alternativa l'interessato può effettuare la segnalazione esterna anche in forma orale:

- ✓ avvalendosi delle linee telefoniche dedicate;
- ✓ utilizzando i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti;
- ✓ domandando la fissazione di un incontro diretto con i funzionari di ANAC.

9.1. Condizioni per poter effettuare la segnalazione esterna ad ANAC

I suddetti canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti **condizioni**:

- il canale di segnalazione interna predisposto da WILO non è attivo oppure, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente procedura, ma la stessa non ha avuto seguito (i.e. non è stato ricevuto alcun riscontro entro i termini previsti dal precedente paragrafo 8, nn. 2 e 5);
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, da ciò conseguirebbe per lei un rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente per comunicare ad ANAC informazioni relative a:

- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di segnalare direttamente ad ANAC comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.

10. Divulgazione pubblica

Con il termine “divulgazione pubblica” si vuole intendere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il comportamento di chi rende pubbliche informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo precedente tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può avvalersi di tutte le misure di protezione comunemente previste per chi si avvalga di un canale di segnalazione interno od esterno. Tuttavia, affinché gli siano estese tali tutele, la divulgazione pubblica deve avvenire alle seguenti **condizioni**:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti (condizioni) dal paragrafo precedente, senza tuttavia ottenere un riscontro dagli uffici preposti entro il termine di tre mesi e sette giorni dalla trasmissione della segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

La possibilità di ricorrere alla divulgazione pubblica avvalendosi delle tutele e delle misure di protezione previste è ammessa esclusivamente con riferimento alla diffusione di informazioni relative a:

- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;

- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di divulgare – avvalendosi delle misure di protezione e delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 – comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.